



COMUNE DI SANTOMENNA

Provincia di Salerno

BANDO PUBBLICO

“Fondo di sostegno ai comuni marginali” per la terza annualità 2023 – DPCM 30 Settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 Dicembre 2021).

INDICE

1. PREMESSA
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
4. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
5. AMBITI DI INTERVENTO
6. SOGGETTI BENEFICIARI
7. SPESE AMMISSIBILI
8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
9. CUMULO
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
11. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
12. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
14. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
15. CONTROLLI E MONITORAGGIO
16. REVOCHE
17. PRESA VISIONE DEI LUOGHI
18. TUTELA DELLA PRIVACY
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
20. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
21. NORME DI RINVIO

ALLEGATI

- Allegato A: Modulo di domanda
- Allegato B: Piano economico della proposta progettuale
- Allegato C: Planimetria immobili comunali

ARTICOLO 1 - PREMESSA

- 1.1 Con il presente Bando Pubblico, il Comune di Santomenna intende promuovere lo sviluppo del territorio mediante azioni di sostegno economico in favore delle attività commerciali ed artigianali locali;
- 1.2 La concessione dei contributi a fondo perduto è finalizzata a favorire:
- ✓ *L'adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Santomenna, da concedere in comodato d'uso gratuito per un periodo 5 anni a persone fisiche o giuridiche, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali;*
 - ✓ *La costituzione di nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Santomenna;*
 - ✓ *Le attività già costituite che decidano di intraprendere "nuove attività economiche" ¹ nel suddetto territorio e che siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese;*

ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- 2.1 Art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;
- 2.2 Art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione»;
- 2.3 Art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione»;
- 2.4 Art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1,

¹ Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio del Comune di Santomenna attraverso apposita unità produttiva. Per "nuova attività economica" si intende l'attivazione di nuovi e differenti codici ATECO.

comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari»;

2.5 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, in data 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, in data 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, in data 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

2.6 Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

3.1 L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Bando Pubblico è pari ad **Euro 44.994,83** a valere sulla quota della terza **annualità 2023** di cui al DPCM 30 Settembre 2021;

ANNO	2023
IMPORTO	44.994,83 €

3.2 L'erogazione dei contributi verrà effettuata successivamente al ricevimento ed accreditamento degli stessi al Comune di Santomena.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

4.1 Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in data 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ², del Regolamento (UE) n. 1408/2013, in data 18 dicembre 2013, della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, in data 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

- 4.2 Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 del 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

- 5.1 Le azioni di sostegno economico sono quelle indicate nella **lettera a) e b) dell'articolo 2, comma 2, del DPCM 30 Settembre 2021**, di seguito elencate:

- a) *Adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;*
- b) *Concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;*

ARTICOLO 6 - SOGGETTI BENEFICIARI

- 6.1 Ai sensi dell'**art. 1, comma 1, del DPCM 30 Settembre 2021**, possono accedere ai contributi le persone fisiche o giuridiche che decidano di intraprendere una nuova attività economica, intendendo per nuove attività quelle costituite nell'anno di pubblicazione del presente Bando Pubblico, oppure, le attività economiche già esistenti e operanti nei settori commerciali, artigianali, agricoli ³ o professionali ⁴, secondo la classificazione ATECO, regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda;

² Il de minimis individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo che una impresa unica può ottenere, nell'arco di tre anni, è di 200.000 euro (art. 3 del Regolamento 1407 del 2013,) e di 100.000,00 euro per le imprese che operano nel settore del trasporto di merci su strada (art. 5 del Regolamento 1407 del 2013,). Per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di **tre esercizi finanziari** (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

³ Tale categoria è ammessa **esclusivamente** per gli interventi relativi alla **lettera b)** dell'articolo 2, comma 2, del DPCM 30 Settembre 2021. L'attività agricola è intesa come **commercializzazione dei prodotti che l'azienda agricola produce** e non come azienda agricola "latu sensu". Pertanto, gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività di vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo per coltura o allevamento, dovranno essere in regola con la **SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)** al momento della domanda o, laddove consentito, nel termine assegnato per il perfezionamento della stessa.

⁴ Tale categoria è ammessa **esclusivamente** per gli interventi relativi alla **lettera a)** dell'articolo 2, comma 2, del DPCM 30 Settembre 2021.

6.2 Con **NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE** si intendono:

- ✓ Le attività economiche, costituite e avviate **nell'anno di pubblicazione del presente Bando Pubblico**;
- ✓ Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano **regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese**; ^{5 6}

6.3 Le imprese richiedenti, inoltre, dovranno possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- Essere **regolarmente costituite** e iscritte al Registro delle Imprese ovvero, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultare attive al momento della presentazione della domanda o, IN ALTERNATIVA, presentare istanza in qualità di **impresa costituenda** impegnandosi a costituire l'attività, per mezzo di iscrizione al Registro delle Imprese, entro il termine assegnato mediante comunicazione di ammissibilità;
- Avere un'unità locale in cui si realizza il progetto, risultante da visura camerale, ubicata nel territorio comunale. Per le imprese costituenti o per le imprese già costituite, prive di unità locale nel territorio comunale al momento della partecipazione al presente Bando Pubblico, le stesse dovranno impegnarsi a possedere detto requisito entro il termine assegnato mediante comunicazione di ammissibilità;
- Non essere sottoposte a procedure di liquidazione e non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- Essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC e/o in caso di assenza di dipendenti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
- Essere, alla data di presentazione della domanda, in situazione di regolarità con il pagamento dei tributi comunali, ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;

6.4 Dovranno, inoltre, essere attestati, mediante autocertificazione del legale rappresentante e di tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

- Non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall'art. 85, comma 3, del D.lgs. 06.09.2001, n°159);
- Assenza di pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, o di emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
- Non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

⁵ I contributi previsti per gli interventi della **lettera b)** dell'articolo 2, comma 2, del DPCM 30 Settembre 2021 **non possono essere concessi** alle attività economiche già esistenti che si limitino a trasferire la propria sede nel territorio comunale. Sono invece ammissibili le attività economiche già costituite che avviino una nuova attività nel territorio comunale attraverso **una diversa unità produttiva**, con l'**attivazione di nuovi e differenti codici ATECO** rispetto a quelli già esercitati.

⁶ Per gli interventi ricadenti nella **lettera a)** dell'articolo 2, comma 2, del DPCM 30 Settembre 2021 è sufficiente l'attivazione di **una nuova unità produttiva**, purché distinta da quella già esistente.

- Non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 6.5** Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale o in qualità di impresa costituenda.
- 6.6** Ciascuna impresa può concorrere **esclusivamente per una sola categoria di intervento**, scegliendo alternativamente **la lettera a)** oppure **la lettera b)**, senza possibilità di cumulo o presentazione di domanda contestuale di entrambe le tipologie;
- 6.7** Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida esclusivamente l'ultima istanza pervenuta entro i termini di partecipazione, annullando quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 7 - SPESE AMMISSIBILI

- 7.1** Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese di cui al D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Bando Pubblico, le spese ammissibili sono quelle di seguito elencate:

➤ ***Lettera a) dell'articolo 2, comma 2, del DPCM 30 Settembre 2021:***

- ✓ **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE:** strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei nuovi impianti, nonché le opere edili (preventivamente approvate dall'Ufficio competente) e impiantistiche connesse alla ristrutturazione/ammodernamento/efficientamento energetico;
- ✓ **SPESE DI PROGETTAZIONE:** sono ammesse le spese di progettazione strettamente connesse all'adeguamento degli immobili di cui trattasi;

➤ ***Lettera b) dell'articolo 2, comma 2, del DPCM 30 Settembre 2021:***

✓ **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE:**

- Nuovi e/o usati, ⁷ ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;
- Strumentazione finalizzata all'implementazione del lavoro e alle innovazioni tecnologiche/produttive; ⁸
- ✓ **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE:** strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse alla ristrutturazione/ammodernamento/efficientamento energetico e/o

⁷ L'acquisto di materiale usato è **una spesa ammissibile** se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;

b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

⁸ Non rientrano tra le spese ammissibili i beni appartenenti alla categoria di "MACCHINE ELETTRONICHE" (PC, Stampanti, Tablet, Smartphone ecc.).

all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione;

- ✓ **PROGRAMMI INFORMATICI:** commisurati e relativi alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

NON SONO AMMESSE:

- Le spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
- I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;⁹
- Le spese per l'acquisto di beni materiali e beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- Gli interessi passivi;
- I beni acquistati a fini dimostrativi;
- Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- I beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- I mezzi targati;
- L'acquisto di attrezzature, arredi e suppellettili;¹⁰

7.2 L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività realizzate in ambito di progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA. Diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata, recuperabile, non è ammissibile;

7.3 I giustificativi relativi alle spese di progetto, da allegare all'istanza, dovranno essere corredati da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (esempio: bonifico bancario), pena l'esclusione della relativa spesa;

7.4 Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Bando Pubblico, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ammissibili, che sarà determinato in base al numero di istanze ammesse e in percentuale dell'investimento da realizzare;

8.2 Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso alla procedura di cui trattasi;

⁹ Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati **esclusivamente** attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa.

¹⁰ Unicamente per **la lettera a)** dell'articolo 2, comma 2, del DPCM 30.09.2021.

- 8.3** L'ammontare complessivo del contributo erogato non potrà essere in alcun modo di pari importo e/o di importo superiore al progetto di spesa oggetto di domanda.
- 8.4** Ai fini della misura **lettera a) dell'articolo 2, comma 2, del DPCM 30 Settembre 2021**, il contributo è destinato esclusivamente all'adeguamento degli immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Santomena, da concedere in comodato d'uso gratuito per un periodo 5 anni a persone fisiche o giuridiche, per l'apertura di un'attività di attività commerciali, artigianali o professionali;
- 8.5** I locali oggetto dell'assegnazione, così come individuati nella scheda tecnica presente all'interno dell'Allegato C, sono i seguenti:
1. Locale commerciale identificato catastalmente al foglio 5 particella 819 sub 5;
 2. Locale commerciale identificato catastalmente al foglio 5 particella 819 sub 7;
 3. Locale commerciale identificato catastalmente al foglio 5 particella 1020;

ARTICOLO 9 - CUMULO

- 9.1** Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Bando, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso e fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti "de minimis" di cui all'art. 2, comma 4, del DPCM;
- 9.2** Il contributo massimo concedibile al medesimo beneficiario, inteso nell'accezione di impresa unica, ammonta a 200.000,00 Euro in tre esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si deve tener conto anche di tutti gli altri aiuti "de minimis" di cui l'impresa ha già beneficiato/sta beneficiando in relazione ai medesimi esercizi finanziari;
- 9.3** La verifica è effettuata attraverso le funzionalità del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ed in particolare attraverso la cd. Visura "de minimis": in fase di registrazione di ciascun aiuto individuale, RNA evidenzia il plafond ancora disponibile ai fini della concessione di nuovi aiuti "de minimis". Pertanto, la concessione potrà attestarsi entro il limite consentito;
- 9.4** Nel caso in cui il beneficiario abbia già assorbito tutto il massimale consentito dalla normativa, la concessione di un nuovo aiuto, che porterebbe inevitabilmente a superare tale soglia massima, è da ritenersi inammissibile, in considerazione e nel rispetto delle regole generali in materia di cumulo.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 10.1** I soggetti interessati alla partecipazione del presente Bando Pubblico dovranno far pervenire gli allegati **Allegato A** e **Allegato B**, compilati in ogni loro parte, debitamente sottoscritti e completi di una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, **entro il 28 Dicembre 2025 al seguente indirizzo PEC protocollo.santomenna@asmepec.it**;

10.2 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci;

10.3 Non potranno essere accolte le domande:

- Predisposte su modelli difforni dagli allegati: Allegato A e Allegato B;
- Presentate con modalità diverse da quanto previsto;
- Predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Bando Pubblico (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
- Non sottoscritte dal legale rappresentante dell'attività economica o dell'attività costituenda;

10.4 Il Comune di Santomena non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

11.1 Il Responsabile del Procedimento, mediante verifica dei requisiti di ricevibilità, accerterà la regolarità formale dell'istanza pervenuta, verificando che:

- La domanda sia stata presentata entro i termini stabiliti;
- La domanda sia redatta in conformità agli allegati del Bando Pubblico e firmata dal legale rappresentante;
- Siano presenti gli allegati: Allegato A e Allegato B;

11.2 Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile del Procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegnerà un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni;

11.3 Al termine delle verifiche di ricevibilità, il Responsabile del Procedimento, procederà a stilare l'elenco delle istanze ammissibili e delle istanze inammissibili, assegnando ad ogni candidato un punteggio sulla base di specifici criteri di valutazione:

11.4 I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Bando Pubblico, saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul Sito Internet - sezione "Amministrazione Trasparente" - del Comune di San Santomena;

11.5 La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di Legge.

ARTICOLO 12 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

12.1 Alla scadenza del termine per la presentazione, le domande pervenute saranno istruite dal Responsabile del Procedimento e, valutata l'ammissibilità in relazione ai requisiti richiesti, si procederà alla redazione di una graduatoria nel rispetto dei criteri di valutazione di seguito elencati:

CRITERI DI VALUTAZIONE – INTERVENTI LETTERA A)	PUNTEGGIO
1) Adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune di Santomena da concedere in comodato d'uso gratuito per un periodo 5 anni a persone fisiche o giuridiche, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali	25
2) Attività economica non presente sul territorio comunale	12
3) Esperienza nel settore di riferimento	12
4) Valutazione complessiva del piano economico e progettuale	10
5) Attività legate alla valorizzazione dei prodotti del territorio	6
6) Attribuzione di un maggiore punteggio alle persone fisiche o giuridiche che risultino residenti nel Comune di Santomena al momento della pubblicazione del Bando Pubblico, nel rispetto dei criteri concorrenziali e non discriminatori indicati dal DPCM 30 Settembre 2021, al fine di favorire lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento	5
CRITERI DI VALUTAZIONE – INTERVENTI LETTERA B)	PUNTEGGIO
1) Nuove attività economiche costituite e avviate nel territorio comunale posteriormente al Bando Pubblico	15
2) Ampliamento di “attività economiche” già esistenti, attraverso l'attivazione di nuovi e differenti Codici ATECO	15
TOTALE	100

12.2 Sulla base di tale graduatoria, sarà attribuito un contributo pari al **95 % dell'investimento da realizzarsi**:

- fino ad **un massimo di € 10.000,00** per l'Adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune di Santomena da concedere in comodato d'uso gratuito per un periodo 5 anni a persone fisiche o giuridiche, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali;
- fino ad **un massimo di € 10.000,00** per le nuove attività economiche costituite e avviate nel territorio comunale posteriormente al Bando Pubblico o per l'ampliamento di “attività economiche” già esistenti, attraverso l'attivazione di nuovi e differenti Codici ATECO;

12.3 I contributi saranno assegnati nel rispetto della graduatoria citata e fino ad esaurimento dei fondi disponibili;

12.4 Nel caso di domande che abbiano registrato lo stesso punteggio e di fondi insufficienti ad attribuire a ciascuna di esse il contributo nella misura sopra specificata, si procederà a rideterminare il contributo in misura direttamente proporzionale all'investimento dichiarato nella domanda rispetto alla somma di tutti gli investimenti ammessi;

- 12.5** Nel caso di fondi eccedenti, la maggiore disponibilità sarà ripartita con un nuovo scorrimento della graduatoria, attribuendo il maggior contributo in misura direttamente proporzionale all'investimento dichiarato nella domanda rispetto alla somma di tutti gli investimenti ammessi, e ad ogni modo non eccedendo la misura del 99% del costo di ogni singolo investimento oggetto di agevolazione;
- 12.3** Il locale oggetto di assegnazione sarà scelto dal beneficiario in fase di predisposizione della domanda di partecipazione. Gli operatori economici dovranno specificare l'immobile per il quale richiedono il beneficio dando due alternative tra quelli disponibili. In caso di medesima scelta del locale, a parità di punteggio tra più concorrenti, l'assegnazione sarà disposta a favore del progetto che prevede il maggiore investimento dichiarato nella domanda;
- 12.4** Qualora, successivamente alla redazione della graduatoria (provvisoria o definitiva), l'assegnatario del contributo dovesse rinunciare, oppure essere oggetto di revoca ai sensi dell'art. 16 del presente Bando Pubblico, si procederà alla rideterminazione ed assegnazione della somma residua in favore dei soggetti ammessi, utilizzando i medesimi criteri stabiliti dal Bando Pubblico. Una volta effettuata la ripartizione delle somme residue a tutti gli aventi diritto ammessi, in caso di ulteriori somme disponibili, il Comune procederà ad assegnare il contributo al primo beneficiario idoneo non ammesso nella graduatoria;
- 12.5** In caso di parità di punteggio ai fini del subentro nell'ammissione al contributo, sarà data precedenza all'istanza che prevede il maggiore importo di investimento dichiarato nella domanda. Qualora persista ulteriore parità anche rispetto all'entità dell'investimento, il Comune procederà a individuare il beneficiario applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
- a. Data e ora di presentazione della domanda;
 - b. Ordine cronologico di protocollazione;
 - c. Sorteggio pubblico, qualora necessario;

ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 13.1** A seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissione al contributo ed il relativo termine assegnato per il perfezionamento della domanda relativa alla misura **lettera b)** dell'articolo 2, comma 2, del DPCM 30 Settembre 2021, il destinatario finale dovrà provvedere alla **dimostrazione dell'avvio dell'attività economica** ¹¹ e alla successiva richiesta di accettazione del contributo assegnato;
- 13.2** Ai fini del perfezionamento della domanda relativa alla misura **lettera a)** dell'articolo 2, comma 2, del DPCM 30 Settembre 2021 per il contributo destinato all'adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Santomena da concedere in comodato d'uso gratuito per un periodo 5 anni, i soggetti risultati beneficiari dovranno provvedere a pena di decadenza, oltre alla **dimostrazione dell'avvio dell'attività economica** e alla successiva richiesta di accettazione del contributo assegnato, anche ai seguenti adempimenti:

¹¹ 1) In caso di **IMPRESA COSTITUENDA**: Apertura della partita IVA e dichiarazione di avvio attività, Iscrizione al Registro delle Imprese con Codice ATECO coerente con l'attività oggetto del contributo, Possedere un'unità produttiva nel territorio comunale, Eventuale SCIA o altra autorizzazione amministrativa necessaria per l'esercizio dell'attività, se prevista dalla normativa di settore.

2) In caso di **IMPRESA REGOLARMENTE COSTITUITA**: Visura camerale aggiornata con nuovo Codice ATECO coerente con l'attività oggetto del contributo, Possedere un'unità produttiva nel territorio comunale.

a. Sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito:

- Il beneficiario dovrà sottoscrivere il contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile comunale, della durata di **5 (cinque) anni**, nonché **dichiarare l'esplicita accettazione del contributo assegnato**. La mancata sottoscrizione del contratto nei termini indicati dall'Amministrazione comporterà la decadenza dall'assegnazione;

b. Presentazione di polizza fideiussoria:

- Il beneficiario dovrà sottoscrivere una **polizza fideiussoria** – bancaria o assicurativa – di importo pari all'**intero contributo assegnato**, a garanzia del corretto utilizzo delle somme e del rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
- La polizza dovrà essere depositata **entro e non oltre il termine che verrà assegnato mediante comunicazione di ammissione**;

13.3 Il mancato riscontro, **entro il termine perentorio di 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di richiesta di accettazione**, comporterà l'esclusione del richiedente dalla graduatoria definitiva di assegnazione del contributo, e conseguente individuazione di altro beneficiario attraverso lo scorrimento della graduatoria provvisoria;

13.4 Il contributo assegnato verrà liquidato in due quote:

- La prima quota a titolo di **anticipazione**, sotto forma di acconto del **50% del contributo** assegnato, previa presentazione di accettazione del contributo, redatta su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale;
- La seconda quota del **50% del contributo** assegnata a **saldo**, erogata dietro presentazione di apposita richiesta redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e della rendicontazione di spesa della prima quota erogata a titolo di anticipazione, da produrre a pena di nullità;
- Il termine ultimo per la realizzazione dell'intero progetto di investimento e relativa rendicontazione di spesa è stabilito **entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di ammissione alla graduatoria definitiva**. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato e per il quale tutti i pagamenti previsti siano stati effettuati e quietanzati dal beneficiario. Per provati motivi, l'Amministrazione Comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può valutare di concedere una proroga, previa istanza motivata del beneficiario, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa;

13.5 L'aiuto è concesso in conto capitale, accreditato su apposito C/C indicato dal beneficiario. Le richieste di accettazione e relativa erogazione del contributo dovranno essere predisposte esclusivamente mediante la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale;

13.6 Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere corredato della seguente documentazione:

- a.** Relazione sullo stato procedurale e tecnico relativo al progetto;

- b. Dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute, contenente l'elenco di tutte le fatture relative alle spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
- c. Copia delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti. In caso di fatture emesse da fornitori extra UE, è necessario produrre anche le relative bolle doganali;
- d. Copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati;

13.7 Qualora allo scadere del termine fissato per la rendicontazione dovesse risultare che la documentazione prodotta dal beneficiario risulti carente, il Comune assegnerà all'interessato un termine perentorio **non superiore a 15 giorni** dalla richiesta di integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti e la possibile revoca del contributo.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

14.1 Il beneficiario del contributo è tenuto a:

- a. Archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b. Fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente Bando Pubblico;
- c. Rispettare la progettualità di adeguamento approvata in fase di ammissione al contributo, salvo eventuali modifiche che dovranno essere, qualora possibile, preventivamente approvate dall'Ufficio competente;
- d. Presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- e. Rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo del procedimento in essere;
- f. Comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo eventualmente assegnato;
- g. Rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione in funzione del beneficio acquisito;
- h. Mantenere la nuova attività economica per l'intera durata dei 5 anni concessi a titolo di comodato d'uso gratuito, oltre ad eventuale ulteriore periodo stabilito mediante contratto di locazione preventivamente sottoscritto in fase di stipula contrattuale, che decorrerà automaticamente allo scadere del quinto anno;
- i. Mantenere la "nuova attività economica" ¹² oggetto di domanda per almeno 3 anni dall'erogazione del contributo, pena la revoca stessa del contributo.

¹² Obbligo relativo agli interventi della **lettera b)** dell'articolo 2, comma 2, del DPCM 30 Settembre 2021 per le attività economiche costituente o le attività economiche già esistente, mediante l'attivazione di nuovi e differenti codici ATECO.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

- 15.1** Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento, in qualsiasi momento della procedura in essere, saranno oggetto di verifica da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente;
- 15.2** Operatori incaricati dall'Ente potranno verificare in qualsiasi momento l'effettivo funzionamento dell'attività finanziata e la conformità della stessa rispetto al progetto ammesso al contributo, anche mediante richiesta di esibizione documentale, ispezioni e/o sopralluoghi;
- 15.3** Il Dipartimento per le politiche di coesione per il Sud effettuerà controlli a campione sull'utilizzo dei contributi erogati alle aree svantaggiate;
- 15.4** Al beneficiario sarà attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato dall'ente in fase di assegnazione del contributo e convalidata la registrazione dei contributi sul portale Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) di cui al Regolamento UE 1407/2013.

ARTICOLO 16 - REVOCHE

- 16.1** Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli e/o non produca i documenti richiesti nei termini stabiliti nelle comunicazioni pervenutegli, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo;
- 16.2** Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procederà alla revoca totale delle agevolazioni;
- 16.3** In caso di chiusura anticipata e cessazione definitiva dell'attività economica oggetto di contributo o di trasferimento dell'attività in altra sede al di fuori del territorio comunale senza preventiva autorizzazione;
- 16.4** L'amministrazione ha la facoltà di revocare il comodato in qualsiasi momento, con preavviso di minimo 60 giorni, per uno dei seguenti motivi:
- a.** utilizzo dell'immobile da parte del comodatario per finalità diverse da quelle dichiarate e contenute nella documentazione presentata ai fini della concessione dell'immobile;
 - b.** nel caso in cui il comodatario, già richiamato per iscritto dall'ufficio comunale competente, prosegua nel cattivo uso della struttura, non provvedendo alla normale manutenzione e comunque recando grave pregiudizio alla corretta conservazione del patrimonio immobiliare del Comune;
- 16.5** Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato;
- 16.6** Qualora sia disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale del contributo erogato;

- 16.7** Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 17 - PRESA VISIONE DEI LUOGHI

- 17.1** A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando Pubblico e sino al terzo giorno antecedente alla scadenza di partecipazione, le unità immobiliari oggetto di concessione, potranno essere visionate, previa richiesta di appuntamento al Responsabile del Procedimento, Ing. Pierangelo MANGINELLI, a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.santomenna@asmepec.it, nei giorni lavorativi di martedì, mercoledì e giovedì, negli orari di ufficio dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- 17.2** La richiesta di sopralluogo, dovrà essere effettuata dal titolare dell'impresa partecipante, o da un suo delegato, risultante da attestazione scritta, firmata e con allegata fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante e del delegato.

ARTICOLO 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

- 18.1** Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR);
- 18.2** Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 19.1** Il titolare della misura di aiuto è il **Comune di Santomenna**;
- 19.2** Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Pierangelo MANGINELLI;
- 19.3** Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.santomenna@asmepec.it;
- 19.4** Il presente Bando Pubblico e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Santomenna al link: www.comune.santomenna.sa.it.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- 20.1** Il presente Bando non costituisce obbligazione per il Comune di Santomenna che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti;
- 20.2** In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

ARTICOLO 21 - NORME DI RINVIO

- 21.1** Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia alle disposizioni citate nel DPCM del 30 Settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 Dicembre 2021) e alle disposizioni di Legge.